



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 862

del 18/12/2020

nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018,
coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO, prof. Giuseppe Opocher _____

DIRETTORE SANITARIO, dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina _____

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, dr. Francesco Favretti _____

OGGETTO: approvazione e sottoscrizione della convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e la Scuola di specializzazione in Psicoterapia Interattivo Cognitiva di Padova per lo svolgimento di tirocini formativi a favore degli allievi del relativo corso di specializzazione.

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si intende approvare e sottoscrivere la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e la Scuola di specializzazione in Psicoterapia Interattivo Cognitiva di Padova per lo svolgimento di tirocini formativi a favore degli allievi del relativo corso di specializzazione.

Il Direttore della **UOC Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto e la scuola di specializzazione in Psicoterapia interattivo cognitiva nell'ambito di una collaborazione didattica nel settore della Psicoterapia avevano già in passato stipulato una convenzione tesa all'attivazione di tirocini formativi in favore di allievi della stessa Scuola di specializzazione, approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 15/95/2007;
- ✓ la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo Cognitiva di Padova ha rinnovato l'interesse a stipulare una convenzione con la nota registrata al protocollo generale n. 18825 del 05.11.2020, richiedendo la disponibilità di questo Istituto alla stipulazione di una convenzione per lo svolgimento di tirocini pratico-applicativi destinati ai propri allievi, al fine di garantire la possibilità di integrare la preparazione teorica della specializzazione in psicoterapia con un'esperienza formativa di carattere pratico da realiz-

zare, tra gli altri enti, anche in una struttura pubblica nella quale sia espletata l'attività psicoterapeutica e nella quale vi sia la presenza di professionalità nel medesimo settore;

RITENUTO che:

- ✓ sia opportuno provvedere alla stipulazione della suddetta convenzione anche in virtù dell'interesse che questo Istituto manifesta dalla sua fondazione ad essere parte attiva del circuito della formazione nei vari ambiti d'azione e, specificamente, tra gli altri in quello della psicologia nel settore oncologico avendo previsto nel proprio organigramma un'apposita articolazione funzionale denominata UOSD Psicologia Ospedaliera

VISTO che:

- ✓ l'art. 3 della Legge n. 56/1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinato ad una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione quadriennali presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti riconosciuti ed accreditati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ;
- ✓ la Scuola di specializzazione in parola ha ottenuto il riconoscimento con decreto del MIUR del 20/03/1998 e successivamente con decreto ministeriale del 09/10/2001 è stato riconosciuto il proprio trasferimento nella sede di Padova;

DATO ATTO che:

- ✓ l'art. 1 dell'allegato A alla D.G.R.V. n. 1816 del 07/11/2017 definisce il tirocinio come “misura formativa di politica attiva del lavoro che prevede lo svolgimento di un'esperienza in ambiente lavorativo, non costituendo in alcun modo rapporto di lavoro, finalizzata a conoscere e a sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e l'affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'occupabilità del soggetto”;
- ✓ l'art 11 dell'allegato A alla D.G.R.V. n. 1816 del 07/11/2017 stabilisce che il tirocinio è regolato da apposita convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, la quale deve disciplinare gli aspetti essenziali del rapporto tra ente promotore ed ente ospitante demandando a ciascun progetto formativo individuale la definizione degli specifici dettagli relativi al singolo tirocinio formativo;
- ✓ ai sensi degli artt. 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col Ser-

vizio Sanitario Nazionale, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;

- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., in qualità di soggetto ospitante, ha facoltà di ammettere presso le proprie strutture i tirocinanti che ne facciano richiesta, su proposta degli stessi o del relativo soggetto promotore, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni dello IOV;
- ✓ la Responsabile della U.O.S.D. Psicologia Ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto ritiene che ai fini di un'adeguata preparazione degli specializzandi nella branca della Psicoterapia sia necessario che essi svolgano il tirocinio formativo per un numero di ore non inferiore a 300 e che durante questo periodo siano seguiti da tutor che abbiano la qualifica di psicoterapeuti;

PRESO ATTO che:

- ✓ il testo della convenzione all'articolo 5 dispone che gli allievi del Centro Strategico di Terapia siano coperti da assicurazione contro gli infortuni presso l'INAIL (posizione n.732031755) e per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa (posizione n. . 724126642);

TENUTO CONTO che:

- ✓ la convenzione che si propone di adottare per il tirocinio ha la durata di 4 anni decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione ed è rinnovabile previo accordo tra le parti, viene per altro espressamente prevista la possibilità di recesso con obbligo di preavviso all'altra parte contraente di almeno 3 mesi dalla data di scadenza;
- ✓ il testo della convenzione disciplina gli aspetti essenziali dell'attività formativa che gli allievi dell'istituto di formazione in parola andranno a svolgere presso le varie strutture dell'Istituto Oncologico Veneto lasciando al progetto formativo individuale di ciascun tirocinante la definizione in dettaglio degli obiettivi formativi specifici;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario oltre che del Responsabile della U.O.S.D. Psicologia Ospedaliera e considerato che le attività sopra esposte sono compatibili con le finalità dell'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S., il quale è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture un solo specializzando all'anno per attività di tirocinio, formazione e orientamento, al fine di essere coinvolto nella didattica scientifica avanzata e mantenere proficui rapporti di scambio e collaborazione oltre che con le Università anche con le Scuole di specializzazione;

Ricordato che, il tirocinio non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro o di altra natura tra tirocinante e Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e tantomeno vincola lo stesso Istituto alla futura costituzione di qualunque forma di rapporto di lavoro o di altra natura a favore degli specializzandi. Il tirocinio dovrà perseguire obiettivi esclusivamente didattici di acquisizione di conoscenze pratico-applicative e pertanto da esso non potrà derivare alcun obbligo od onere retributivo né previdenziale a carico dello IOV – I.R.C.C.S.

Tutto ciò premesso si propone di approvare e sottoscrivere la convenzione concordata con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo Cognitiva di Padova per l'attività di tirocinio dei propri allievi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione del tirocinio stesso, con le modalità indicate nella convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della U.O.C. Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 123 del 08/10/2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia interattivo cognitiva a di Padova per l'attività di tirocinio degli allievi con le modalità indicate nella convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
 - ✓ gli specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia interattivo cognitiva sono beneficiari di copertura assicurativa sia per responsabilità civile contro terzi, che contro gli eventuali infortuni che dovessero occorrere negli ambienti afferenti all'Istituto stesso a carico dell'ente promotore;

- ✓ la convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione e ha durata di 4 anni ed è valida per i tirocini degli allievi della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia interattivo cognitiva a cui è concesso di attivare il tirocinio formativo nel numero di uno per anno;
 - ✓ la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.;
3. di incaricare la U.O.C. Affari Generali, il Servizio Formazione e la U.O.S.D. Psicologia Ospedaliera affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione

- ~ è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sull'albo online;
- ~ inviata in data odierna al Collegio Sindacale.

**Il Direttore
UOC Affari Generali**

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.

Padova, li

**Il Direttore
UOC Affari Generali**

SCHEMA TIPO
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

La **SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA INTERATTIVO COGNITIVA DI PADOVA** (di seguito denominato anche ente promotore), Cod. Fisc. e P.IVA 03575400282, **riconosciuto dal MIUR** Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica con D.M. del 20.3.1998 e con successivo D.M. del 09.10.2001 ai sensi dell'art.3 L. 56/1989 quale Istituto idoneo a promuovere corsi di specializzazione in psicoterapia, identificato con il codice N°040, in persona del Direttore Antonio Iudici, nato a Romano di Lombardia il 29.05.1973, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale di Psicopraxis S.r.l Via Tiziano Aspetti, 260 35134 Padova

E

L'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. (di seguito denominato anche ente ospitante) con sede legale a Padova in via Gattamelata n. 64 – cap 35128 C.F/P.I 0407456028 nella persona del suo Direttore Generale Dott. Giorgio Roberti nato ad Oderzo il 01/09/1956.

(di seguito congiuntamente indicate come le Parti)

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Ente ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. All'interno dell'Istituto Oncologico Veneto ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 1 allievo per anno, per un monte ore annuale non inferiore a 300 e nei periodi che saranno concordati di volta in volta tra i Responsabili delle Strutture e dei Servizi di destinazione dei tirocinanti e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e chirurgia e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce ad alcun titolo rapporto di lavoro e tantomeno vincola l'ente ospitante alla futura costituzione di rapporti di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente ospitante, come responsabile aziendale.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione del periodo e dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- le strutture dell'Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto osservando le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dell'Istituto Oncologico Veneto reperibile sul sito istituzionale dello stesso, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 e ss.mm.ii. sulla privacy.

ART. 5

Le Parti concordano nel ritenere che il personale del soggetto promotore tratterà i dati personali degli interessati esclusivamente presso le strutture e con strumenti dell'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS, Titolare del trattamento, che provvederà ad autorizzarlo al trattamento ed istruirlo ai sensi dell'art. 29 del GDPR e/o dell'art. 2-*quaterdecies* del d.lgs. 196/2003. Resta inteso che nessun dato personale trattato in tale contesto sarà comunicato dal soggetto ospitante al soggetto promotore.

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione della Convenzione sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

È onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione della presente Convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti ai tirocinanti che opereranno presso il soggetto ospitante, quest'ultimo e il soggetto promotore convengono di essere ciascuno titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite: il soggetto promotore mette a disposizione la propria informativa tramite consegna (a mano o tramite posta elettronica?) mentre lo IOV provvederà a rilasciare la propria informativa agli interessati.

ART. 6

In ottemperanza al d.lgs. 81/08 si stabilisce fin d'ora che, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento dell'attività lavorativa, l'Ente Ospitante si impegna a considerare il tirocinante alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e destinatario delle medesime informazioni in materia di sicurezza adottate per le mansioni corrispondenti del proprio personale. L'Ente Ospitante è tenuto ai sensi del d.lgs. 81/2008 e del decreto ministeriale 363/98 in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, a:

- 1) disporre ed erogare la formazione specifica e comunicare le informazioni necessarie ai tirocinanti relative ai rischi strettamente connessi all'attività svolta presso le proprie strutture, fermo restando che la formazione generale resta a carico dell'ente promotore;
- 2) attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista;
- 3) fornire i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ove previsti;
- 4) segnalare tempestivamente all'Ente Promotore qualsiasi infortunio a carico del tirocinante che possa verificarsi durante lo svolgimento delle proprie attività, nonché ogni sua eventuale assenza.

ART. 7

La Scuola di specializzazione in psicoterapia interattivo-cognitiva di Padova assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi (posizione n. 724126642), nonché da polizza INAIL infortuni (posizione n. 732031755) contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento delle attività inerenti al tirocinio.

ART. 8

La Convenzione avrà validità di 4 anni, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza e potrà essere rinnovata previa espressa dichiarazione di volontà di rinnovo di entrambe le Parti

ART. 9

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Nel caso dovessero insorgere controversie in merito all'interpretazione ed all'applicazione della presente convenzione si stabilisce che sia competente il Foro di Padova.

ART. 10

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Rappresentante legale
Scuola di Specializzazione
in psicoterapia interattivo-cognitiva
Dott. Antonio Iudici

Il Direttore Generale
Istituto Oncologico Veneto-I.R.C.C.S.
Dott. Giorgio Roberti